



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2605 di data 12 novembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 7/4/3 denominata "TARLENTA", ubicata nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione e l'allargamento della pista.**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Stefano FAIT | componente supplente Servizio bacini montani |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 22 ottobre 2018, con la quale la società Peio Funivie S.p.A. con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione e l'allargamento della pista da sci da discesa n. 7/4/3 denominata "TARLENTA", ubicata nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma ing. Paolo Moreschini, datati settembre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede interventi di allargamento di un tratto della pista per uno sviluppo di circa m 85 , ottenuto con preventivo esbosco e con movimentazioni di terreno.

Preso atto dell'esito positivo del procedimento di verifica preventiva della Valutazione d'incidenza di cui al D.P.P 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) "Stelvio" –cod. ZPSIT120157- e ZSC (Zona Speciale di Conservazione) "Alta Val del Monte" –cod. ZSCIT3120003, comunicato dal Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale con nota prot. n. 643230 di data 29 ottobre 2018.

Preso atto del nulla osta, con condizioni, del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino comunicato con nota prot. n. 643230 di data 29 ottobre 2018, del competente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Peio Funivie S.p.A. con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, all'esecuzione di lavori per la sistemazione e l'allargamento della pista da sci da discesa n. 7/4/3 denominata "TARLENTA", ubicata nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento **sul Fondo Forestale Provinciale** di una somma di **€ 200,00 (euro duecento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;

3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
- per i rinverdimenti andranno impiegati, se necessario, metodi potenziati;
 - per quanto riguarda il materiale proveniente dallo scavo, dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"; nonché alle condizioni contenute nel nullaosta del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino sinteticamente riportate:
 - qualsiasi opera o interventi non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione preventiva del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette;
 - eventuale materiale di risulta non impiegato nei ripristini o per altri interventi autorizzati dovrà essere trasportato in discarica autorizzata evitando di ricollocarlo sul posto;
 - a conclusione dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi dovranno essere curati il riordino e la pulizia dei luoghi e le superfici dovranno essere ripristinate e curate asportando qualsiasi materiale e resto di cantiere e prontamente rinverdite con l'uso di sementi autoctone;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette viene inviata copia delle presente deliberazione;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr